





2° e 3° pilastro a confronto

	2° pilastro – Previdenza professionale		3° pilastro – Previdenza privata																																																			
	Previdenza obbligatoria LPP (pilastro 2a)	Previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b)	Previdenza vincolata (pilastro 3a)	Previdenza libera (pilastro 3b)																																																		
Procedura	Possibilità di affiliazione facoltativa alla fondazione collettiva del personale o a una fondazione della categoria professionale Conveniente soprattutto per i redditi di fascia alta		Affiliazione facoltativa a una previdenza privata configurata ad hoc tenendo conto dell'analisi del fabbisogno e dei regolari aggiornamenti Necessaria in mancanza di una previdenza professionale																																																			
Finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> • Accrediti di vecchiaia: 7–18% del salario assicurato (scaglionati in base all'età) • Premi di rischio (decesso e invalidità) • Contributi per il fondo di garanzia e le spese amministrative 		Assicurazione Premi periodici, in via opzionale con pagamenti supplementari flessibili (in base al prodotto) e sospensione del versamento del premio per un massimo di 4 anni Banca Pagamenti flessibili per qualsiasi ammontare																																																			
Limitazioni	Nell'ambito delle condizioni quadro stabilite dalla legge è determinante il regolamento della rispettiva cassa pensione.		Versamenti limitati per legge <ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori dipendenti max CHF 7056 • Lavoratori indipendenti 20% del reddito imponibile, max CHF 35280 	Nessuna limitazione																																																		
Durata del contratto	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Per gli uomini:</td> <td></td> <td>prelievo al più presto dall'età di</td> <td>prelievo al più tardi all'età di</td> </tr> <tr> <td>età di riferimento AVS</td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Per le donne:</td> <td>età di riferimento AVS</td> <td>prelievo al più presto dall'età di</td> <td>prelievo al più tardi all'età di</td> </tr> <tr> <td>anno</td> <td>anno di nascita</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1960</td> <td>64</td> <td>59</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1961</td> <td>64 + 3 mesi</td> <td>59 + 3 mesi</td> <td>69 + 3 mesi</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>1962</td> <td>64 + 6 mesi</td> <td>59 + 6 mesi</td> <td>69 + 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1963</td> <td>64 + 9 mesi</td> <td>59 + 9 mesi</td> <td>69 + 9 mesi</td> </tr> <tr> <td>dal 2028</td> <td>1964 e più giovani</td> <td>65</td> <td>60</td> <td>70</td> </tr> </table>		Per gli uomini:			prelievo al più presto dall'età di	prelievo al più tardi all'età di	età di riferimento AVS			60	70	65					Per le donne:		età di riferimento AVS	prelievo al più presto dall'età di	prelievo al più tardi all'età di	anno	anno di nascita				2024	1960	64	59	69	2025	1961	64 + 3 mesi	59 + 3 mesi	69 + 3 mesi	2026	1962	64 + 6 mesi	59 + 6 mesi	69 + 6 mesi	2027	1963	64 + 9 mesi	59 + 9 mesi	69 + 9 mesi	dal 2028	1964 e più giovani	65	60	70	<ul style="list-style-type: none"> • Prelievo al più presto 5 anni prima dell'età di riferimento AVS Eccezioni: <ul style="list-style-type: none"> – Trasferimento del domicilio all'estero – Avvio di un'attività indipendente – Acquisto di un'abitazione • Prelievo al più tardi 5 anni dopo l'età di riferimento AVS, a condizione che si svolga ancora un'attività lucrativa 	Nessuna limitazione
Per gli uomini:			prelievo al più presto dall'età di	prelievo al più tardi all'età di																																																		
età di riferimento AVS			60	70																																																		
65																																																						
Per le donne:		età di riferimento AVS	prelievo al più presto dall'età di	prelievo al più tardi all'età di																																																		
anno	anno di nascita																																																					
2024	1960	64	59	69																																																		
2025	1961	64 + 3 mesi	59 + 3 mesi	69 + 3 mesi																																																		
2026	1962	64 + 6 mesi	59 + 6 mesi	69 + 6 mesi																																																		
2027	1963	64 + 9 mesi	59 + 9 mesi	69 + 9 mesi																																																		
dal 2028	1964 e più giovani	65	60	70																																																		
Prestazioni di rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita d'invalidità • Rendita per coniuge/convivente o prestazione in capitale • Rendita per orfani • Esonero dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di guadagno (continuazione del finanziamento da parte della cassa pensione) Grazie alle tariffe collettive, di regola le prestazioni di rischio sono più convenienti delle tariffe individuali del pilastro 3a.		Assicurazione <ul style="list-style-type: none"> • Incapacità di guadagno: rendita ed esonero dal pagamento dei premi (continuazione del finanziamento da parte dell'assicurazione) • Capitale di decesso garantito più eventuale partecipazione alle eccedenze; pagamento al beneficiario Banca Avere di risparmio più gli interessi rientrano nella massa ereditaria. Una rendita regolare per incapacità di guadagno protegge l'esistenza privata/familiare e professionale.																																																			

	2° pilastro – Previdenza professionale		3° pilastro – Previdenza privata	
	Previdenza obbligatoria LPP (pilastro 2a)	Previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b)	Previdenza vincolata (pilastro 3a)	Previdenza libera (pilastro 3b)
Protezione del capitale	<p>È determinante il grado di copertura della cassa pensione.</p> <p>Garanzia di pagamento stabilita per legge dell'avere di vecchiaia (anche in caso d'insolvenza della cassa pensione)</p>		<p>Assicurazione Garanzia di pagamento stabilita per legge del capitale concordato contrattualmente/ capitale garantito in caso di vita (anche in caso di apertura di fallimento ad opera della compagnia assicurativa)</p> <p>Banca Protezione del depositante fino a CHF 100 000 in caso di fallimento della banca. Possibilità di copertura per ulteriori CHF 100 000, se titolare di un conto previdenziale 3a.</p> <p> Con la soluzione assicurativa il capitale e gli obiettivi di capitale sono coperti al 100%.</p>	
Prestazioni di vecchiaia	<p>Rendita Ogni anno viene versata una rendita di vecchiaia pari al 6,8% (aliquota di conversione) del capitale di vecchiaia (più eventuale rendita per figli in caso di obbligo di sostentamento).</p> <p>Capitale È possibile richiedere il versamento in soluzione unica di max 25% del capitale di vecchiaia (il resto come rendita vitalizia).</p> <p>Un prelievo in capitale deve essere richiesto entro i termini indicati nel regolamento. Se sono stati effettuati dei riscatti di anni di contribuzione nell'arco dei 3 anni precedenti il prelievo desiderato, sono da prevedere ripercussioni fiscali.</p> <p> Se si opta per la riscossione della rendita, in caso di decesso l'avere di vecchiaia residuo viene assegnato alla cassa pensione, a meno che non diventi esigibile una rendita per coniugi e per orfani.</p>		<p>Rendita o liquidazione in capitale ai sensi delle disposizioni regolamentari. Gli interessi e l'aliquota di conversione non sono stabiliti per legge.</p> <p>Versamento unico in capitale più eventuale partecipazione alle eccedenze</p>	
Interessi	Il tasso d'interesse minimo LPP viene fissato dal Consiglio federale (1,0%).	Non esiste un tasso d'interesse minimo legale.	<p>Assicurazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasso tecnico: fissato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) • Eventuale eccedenza <p>Banca Interesse conformemente alla situazione di mercato individuale</p>	

	2° pilastro – Previdenza professionale		3° pilastro – Previdenza privata	
	Previdenza obbligatoria LPP (pilastro 2a)	Previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b)	Previdenza vincolata (pilastro 3a)	Previdenza libera (pilastro 3b)
Imposte	<ul style="list-style-type: none"> • I premi annui fino a max 20% del reddito AVS sono deducibili dal reddito imponibile • Le rendite riscosse sono imponibili al 100% come reddito • Il capitale versato è imponibile a un'aliquota ridotta, separatamente dal restante reddito 		<p>Banca e assicurazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • I premi annui (in misura limitata) sono deducibili dal reddito imponibile • I redditi da interessi e le eccedenze sono esentasse • Nel corso della durata, il capitale è esente da imposta sulla sostanza • Il capitale versato è imponibile a un'aliquota ridotta, separatamente dal restante reddito 	<p>Assicurazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • A determinate condizioni i premi annui sono deducibili dal reddito imponibile (deduzione forfetaria) • I redditi da interessi e le eccedenze sono esentasse • Il valore di riscatto di assicurazioni sulla vita è soggetto all'imposta sul patrimonio • La liquidazione in capitale di assicurazioni sulla vita finanziate con premi periodici è esentasse • La liquidazione in capitale di assicurazioni sulla vita finanziate con premio unico è esentasse solo a determinate condizioni <p>Banca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessun vantaggio fiscale
Privilegi	Privilegio di successione, esecuzione, fallimento e fiscale		<p> Nessuna imposta preventiva per le assicurazioni sulla vita</p> Privilegio di successione, esecuzione, fallimento e fiscale	<p> Privilegi previdenziali solo per le assicurazioni</p> Privilegio di successione, esecuzione e fallimento (se sono beneficiari il coniuge, il partner registrato o i figli) nonché privilegio fiscale